

SENATO DELLA REPUBBLICA

11^a COMMISSIONE

(Igiene e sanità)

MERCOLEDÌ 19 MAGGIO 1954

(12^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente LORENZI

INDICE

Disegno di legge:

«Esenzione dal limite di età, ai fini dell'ammissione a nuovi concorsi per posti di sanitario condotto, per i sanitari dichiarati idonei nei concorsi del 1947 e non sistemati» (415) (D'iniziativa dei deputati Graziosi e Marengoli) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE	Pag. 163, 164, 165
ANGRISANI	164
BOCCASSI	164, 165
TESSITORI, <i>Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica</i>	164, 165

La seduta è aperta alle ore 9,50.

Sono presenti i senatori: Alberti, Angrisani, Artiano, Benedetti, Boccassi, Calauti, Cenini, De Bacci, Lorenzi, Mastrosimone, Pastore Raffaele, Prestisimone, Spagnolli, Tibaldi e Zelioli Lanzini.

Interviene l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica Tessitori.

BOCCASSI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Graziosi e Marengoli: «Esenzione dal limite di età, ai fini dell'ammissione a nuovi concorsi per posti di sanitario condotto, per i sanitari dichiarati idonei nei concorsi del 1947 e non sistemati» (415) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Graziosi e Marengoli: «Esenzione dal limite di età, ai fini dell'ammissione a nuovi concorsi per posti di sanitario condotto, per i sanitari dichiarati idonei nei concorsi del 1947 e non sistemati», già approvato dalla Camera dei deputati.

Se nessuno domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge di cui do lettura:

Art. 1.

Indipendentemente dal limite massimo d'età ed in deroga al disposto dell'articolo 5 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi per posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Province, sono ammessi a concorsi per i gradi iniziali, compresi i condotti, tutti i sanitari

11ª COMMISSIONE (Igiene e sanità)

12ª SEDUTA (19 maggio 1954)

che nei concorsi banditi nel 1947, e per i quali venne applicata la legge 1º marzo 1949, n. 55, conseguirono l'idoneità, ma non ottennero l'assegnazione di alcun posto messo a concorso.

BOCCASSI. Dopo quanto si è detto nella precedente seduta, poco ho da aggiungere. Mi sembra che il provvedimento sia molto estensivo, ma nel senso che intende stabilire un criterio di larga comprensione da parte del legislatore verso questi sanitari condotti che non hanno potuto conseguire la titolarità del posto, malgrado fossero messi, in base alla legge del 1º marzo 1949, quasi in condizione di parità con i titolari concorrenti.

Dobbiamo riconoscere che con la legge del 1949 non è stata stabilita una sessione straordinaria apposita per tutti coloro che avevano esercitato la professione interinalmente per il completo periodo della guerra, che va dai cinque ai dieci anni: si sono invece ammessi, unitamente a tutti gli altri, questi professionisti al primo concorso tenuto dopo il termine del conflitto. Evidentemente, se questi sanitari avessero potuto concorrere in una sessione apposita, come è avvenuto per altre professioni, forse oggi non si sarebbero venuti a trovare nelle condizioni alle quali vuole porre rimedio, con un atto di clemenza, l'articolo 1 del presente disegno di legge.

Io voterò dunque a favore di questo articolo, e invito i colleghi ad approvarlo nel testo che ci è stato presentato; tanto più che la Camera dei deputati ha provveduto alla soppressione dell'articolo 3, che estendeva troppo la portata dell'attuale provvedimento: questa soppressione è una delle ragioni che mi consigliano di votare a favore dell'articolo 1.

ANGRISANI. Siamo favorevoli all'approvazione dell'articolo.

TESSITORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo 1, di cui ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 2.

La presente legge si applica a tutti i concorsi già banditi ma per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano scaduti i termini per la presentazione delle domande; nonchè ai concorsi che saranno banditi entro il 31 dicembre 1957.

BOCCASSI. Sono favorevole all'approvazione anche di questo articolo per un principio di umanità, direi quasi di magnanimità. Tuttavia vorrei che la legge avesse un carattere il più possibile transitorio; l'articolo 3 infatti è stato soppresso appunto perchè estendeva troppo la possibilità di tali concorsi. Ora, l'ultima norma dell'articolo 2, che estende la applicazione della presente legge anche « ai concorsi che saranno banditi entro il 31 dicembre 1957 », a me sembra eccessiva: tutt'al più potrei ammettere che il termine fosse l'anno 1955.

ANGRISANI. Mi sembra che la preoccupazione espressa dal collega Boccassi non abbia fondamento. Egli deve considerare che per partecipare a tali concorsi bisogna avere un requisito essenziale: aver partecipato al concorso del 1947, essere stato dichiarato idoneo e conseguentemente non aver ottenuto il posto. Quindi, che la disposizione sia estesa ai concorsi banditi entro il 1957 o soltanto a quelli banditi entro il 1954, non ha importanza: la preoccupazione non ha motivo di essere. Penso perciò che il collega Boccassi debba recedere dalla sua proposta e che il disegno di legge possa essere votato così come ci viene presentato, e come, del resto, è già stato approvato dall'altro ramo del Parlamento.

BOCCASSI. Considerando che nell'articolo 1 c'è già una limitazione per coloro che intendono concorrere, che cioè questi debbano aver conseguito l'idoneità nei concorsi del 1947 senza ottenere l'assegnazione di alcun posto, ritengo, come ha detto il collega Angrisani, che tale limitazione possa essere sufficiente, e di conseguenza non presento alcun emendamento sull'articolo 2.

TESSITORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Quanto intendo proporre risolve forse anche il problema sollevato dal senatore Boccassi. C'è un principio generale per cui non possono essere ammessi ad ulteriori concorsi per un determinato impiego coloro i quali per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nell'esame di concorso per quell'impiego. Ora, in base alla norma fissata nell'articolo 2, questi sanitari fino a tutto il 1957, anche se in ipotesi non risultassero vincitori in due concorsi, potrebbero essere ammessi ad ulteriori concorsi.

Mi sembra che ciò costituisca non soltanto una violazione del principio seguito per tutti gli impieghi pubblici, ma anche un eccessivo privilegio per costoro, dal momento che noi già stiamo dettando una norma tendente, per motivi di equità, a dare ad essi quella sistemazione che, in conseguenza di vicende belluche, non hanno potuto ottenere.

Propongo perciò il seguente emendamento: aggiungere all'articolo 2 le parole: « e comunque limitatamente a non più di due concorsi indetti posteriormente al raggiungimento del limite di età ».

A norma di tale emendamento, se gli interessati vincono il concorso, sono sistemati; ma se per due volte consecutive non riescono ad essere vincitori, evidentemente non sono degni di essere sistemati e quindi non possono più partecipare ad ulteriori concorsi.

Io penso che la Camera dei deputati, quando il provvedimento tornerà al suo esame, non potrà che ritenere giusta e doverosa la modifica da me proposta.

BOCCASSI. Mi dichiaro soddisfatto della soluzione trovata dall'onorevole Alto Commissario, e voterò senza altro a favore del suo emendamento. Di una preoccupazione però vorrei si rendesse conto la Commissione: che, modificando il testo che ci viene presentato, saremo costretti a rinviare il disegno di legge all'esame dell'altro ramo del Parlamento e quindi a rimandarne nel tempo l'approvazione.

PRESIDENTE. D'altra parte il problema è stato sollevato da lei stesso, onorevole Boccassi, e ciò dimostra il fatto che lei stesso si rende conto che, per risolverlo, vale la pena di rinviarne per un poco l'approvazione definitiva.

Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica all'articolo 2, di cui è già stata data lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 10,10.

Dot. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.